

Edizione di venerdì 26 ottobre 2018

CONTENZIOSO

Decreto fiscale: la definizione agevolata delle controversie tributarie
di **Angelo Ginex**

ADEMPIMENTI

Decreto fiscale: quadro di sintesi e decorrenza delle novità – II° parte
di **Lucia Recchioni**

IVA

Impresa di ristrutturazione solo con inizio effettivo dei lavori
di **Sandro Cerato**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il certificato fiscale non costituisce prova legale
di **Marco Bargagli**

IVA

Vincoli del Gruppo Iva
di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Il workers buy out nel mondo cooperativo: analisi e criticità della normativa in vigore
di **Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi**

CONTENZIOSO

Decreto fiscale: la definizione agevolata delle controversie tributarie

di Angelo Ginex

In relazione alla programmata e tanto osannata “**pace fiscale**”, il Governo ha emanato il **D.L. 119/2018** (c.d. **Decreto fiscale 2019**), pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il 23 ottobre 2018 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Fra i tanti **strumenti deflattivi del contenzioso** introdotti con questa manovra, è meritevole di una specifica attenzione quello predisposto dall'[articolo 6](#), concernente la possibilità di addivenire ad una **rapida definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti**.

Secondo quanto stabilito dal primo comma di questa norma, infatti, «**le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia**».

Il dettato normativo **esclude** chiaramente dall'alveo di applicabilità di quest'istituto tutti i giudizi aventi ad oggetto **atti non impositivi**, come ad esempio quelli relativi alla **procedura di riscossione coattiva dei tributi**, per i quali è stata prevista una diversa misura ([articolo 3 D.L. 119/2018](#)).

Per quanto concerne, invece, il **valore della controversia**, è la stessa norma a rimandare a quanto stabilito nell'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Il secondo comma del citato **articolo 6** introduce una deroga a quanto stabilito precedentemente, creando un regime decisamente più vantaggioso, commisurato alla **soccombenza** dell'Agenzia delle Entrate.

In sostanza, se l'ultima (o unica) pronuncia giurisdizionale non cautelare è **contraria all'Amministrazione finanziaria** e se essa risulta **depositata alla data in cui è entrato in vigore il decreto de quo**, la controversia può essere definita mediante il **pagamento**:

- della **metà del valore della controversia**, nell'ipotesi in cui **la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate sia stata pronunciata con una sentenza di primo grado**;
- di **un quinto del valore della controversia**, se la soccombenza è stata stabilita in **una sentenza di secondo grado**.

Continuando nella disamina della norma, alcuni profili devono essere evidenziati:

Controversie sulle sanzioni

Nell'eventualità di una controversia relativa solamente alle sanzioni **non collegate al tributo**, è possibile definirla o mediante il pagamento del 15% del valore della medesima, a condizione che l'ultima pronuncia non cautelare sia sfavorevole all'Amministrazione, oppure con il pagamento del 40%.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni **collegate al tributo** cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto attinente al tributo sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Risorse proprie Ue

Sono **escluse** dall'ambito di applicabilità sia le controversie relative alle **risorse tradizionali UE**, sia quelle riguardanti le somme dovute a titolo di recupero degli **aiuti di Stato**.

Delimitazione temporale

La **domanda di definizione** agevolata è presentabile a **due condizioni**:

- il **ricorso** introduttivo della controversia dev'essere stato **notificato** alla controparte entro la data di **entrata in vigore del decreto**;
- alla **data di presentazione dell'istanza** di cui al primo comma **il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva**.

Perfezionamento domanda, rateizzazione ed effetti

Il perfezionamento della definizione avviene in conseguenza del **pagamento** degli **importi dovuti**, oppure con il versamento della prima rata, in caso di **rateizzazione**. È possibile, infatti, **rateizzare** gli importi dovuti in un massimo di **venti rate trimestrali**. La disciplina applicabile a questo tipo di dilazione corrisponde a quella per l'**accertamento con adesione (D.L. 218/1997)**.

In mancanza di somme dovute dal contribuente, il momento perfezionativo coincide con la **presentazione** della **domanda**.

In presenza di controversia relativa a **più atti impugnati**, occorre presentare una **distinta domanda** di definizione per ciascuno di essi.

Dagli importi dovuti per la definizione vanno **scomputati** quelli già versati a qualsiasi titolo in sede di giudizio. Il contribuente non avrà diritto al **rimborso** delle somme già versate, anche se eccedenti a quanto dovuto per la definizione agevolata. È esclusa la compensazione ex

[articolo 17 D.Lgs. 241/1997.](#)

Gli **effetti** della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle pronunce non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del **D.L. 119/2018**. La definizione agevolata riverbera i propri effetti anche a favore dei **coobbligati**, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Sospensione processo e termini di impugnazione

Le controversie definibili possono essere sospese solo a seguito di un'**apposita istanza** da presentare al giudice della controversia, nella quale si dichiara di voler usufruire della definizione agevolata. In tal caso, il processo è **sospeso fino al 10 giugno 2019**. Se, entro tale data, l'istante deposita la copia della domanda e del versamento (se necessario), il processo resta **sospeso fino al 31 dicembre 2020**.

Per le controversie definibili, i **termini di impugnazione** delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e di proposizione del controricorso, che scadono dalla data in cui è entrato in vigore il **D.L. 119/2018** fino al 31 maggio 2019, sono **sospesi per nove mesi**.

Diniego ed estinzione del processo

L'eventuale **diniego** della definizione dev'essere notificato **entro il 31 luglio 2020**, mediante le stesse modalità previste per gli atti processuali. Tale diniego è suscettibile di **impugnazione**, la quale dev'essere proposta **entro 60 giorni** innanzi al giudice presso il quale la controversia risulta pendente.

Il processo è dichiarato **estinto** se, entro il **31 dicembre 2020**, non viene presentata **istanza di trattazione**. L'impugnazione della pronuncia e del diniego valgono come **istanza di trattazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Decreto fiscale: quadro di sintesi e decorrenza delle novità – II° parte

di **Lucia Recchioni**

Proseguendo l'analisi avviata con il [contributo](#) pubblicato nella giornata di ieri, richiamiamo di seguito alcune delle ulteriori **novità** introdotte, segnalando le **date** da tenere a mente.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>I contribuenti possono correggere errori o omissioni ed integrare le dichiarazioni presentate negli anni precedenti pagando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'imposta sostitutiva del 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'Irap; - un'imposta sostitutiva determinando applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota del 20%; - l'aliquota media per l'Iva. <p>L'integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100.000 euro annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato; è comunque ammessa l'integrazione fino a 30.000 euro in caso di dichiarazione con imponibile minore a 100.000 euro.</p> <p>È inoltre necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il contribuente abbia presentato la dichiarazione fiscale in tutti gli anni di imposta dal 2013 al 2016 (se obbligato); - che il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali. <p>La dichiarazione speciale integrativa costituisce titolo per la riscossione in caso di mancato versamento degli importi dovuti.</p> <p>La dichiarazione speciale integrativa non può essere presentata per l'emersione di attività detenute all'estero.</p>	<p>Possono essere corrette le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017.</p> <p>La dichiarazione integrativa speciale può essere presentata fino al 31.05.2019.</p> <p>Il pagamento dei maggiori importi deve essere effettuato entro il 31.07.2019.</p> <p>È possibile il pagamento rateale in 10 rate semestrali: in tal caso la prima rata deve essere pagata entro il 30.09.2019.</p> <p>È esclusa la compensazione.</p>

FATTURA ELETTRONICA, TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Per il primo semestre 2019 non sono applicate sanzioni se la fattura elettronica è trasmessa entro il termine per la liquidazione periodica Iva. La sanzione è invece ridotta all'80% e la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo.</p> <p>Dopo il primo semestre, la fattura deve essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, e nella fattura deve essere indicata la data di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Le fatture emesse devono essere annotare nell'apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione stessa.</p> <p>Non devono essere più numerate progressivamente le fatture ricevute.</p> <p>Il diritto di detrazione Iva può essere esercitato in relazione a tutti i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo (fanno tuttavia eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente).</p>	<p>La data rilevante, in questo caso, è il 30.06.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima di questa data, infatti, trovano applicazione le particolari disposizioni in materia sanzionatoria - dall'1.07.2019, invece, devono essere applicate le nuove norme riguardanti i termini di emissione delle fatture.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>È prevista l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dall'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p> <p>La memorizzazione e la trasmissione dei dati sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; permane invece l'obbligo di tenuta dei registri Iva per i contribuenti semplificati che optano per il c.d. "metodo del registrato" (articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973).</p> <p>Negli anni 2019 e 2020 è prevista la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento mediante il quale effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è rimborsato mediante credito d'imposta.</p>	<p>La trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal 01.07.2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, - dal 01.01.2020 per gli altri soggetti (salvo esclusioni da definire con decreto del Mef).

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO	
LA SINTESI DELLE NOVITÀ	LE DATE RILEVANTI
<p>Il processo telematico diventa obbligatorio e sono introdotte una serie di novità riguardanti il processo tributario.</p> <p>È inoltre prevista la possibilità di partecipare all'udienza pubblica a distanza, mediante collegamento audiovisivo.</p>	<p>Il processo telematico è obbligatorio nei giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 01.07.2019.</p>

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Impresa di ristrutturazione solo con inizio effettivo dei lavori

di **Sandro Cerato**

Per le imprese che hanno **costruito i fabbricati**, ovvero che vi hanno eseguito degli **interventi di ristrutturazione**, l'[articolo 10, n. 8-bis e n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#) prevede l'applicazione del **regime di imponibilità obbligatoria** (in deroga all'esenzione) in sede di **cessione**, a condizione che la vendita avvenga entro l'arco temporale di **cinque anni** dall'ultimazione dei lavori.

Una questione particolarmente delicata è quella relativa ai **fabbricati a destinazione abitativa (o strumentale)**, per i quali l'impresa cedente abbia **ottenuto i titoli abilitativi** per effettuare l'intervento di recupero del patrimonio edilizio (DIA o permesso di costruire) e che proceda alla **cessione dell'immobile senza aver effettivamente iniziato i lavori**.

Si tratta, infatti, di stabilire se **tale cessione possa** (o debba) **essere assoggettata ad Iva**, o se rientri nell'ambito del **regime di esenzione**, posto che si tratterebbe di cessione di immobile da parte di un soggetto diverso dall'impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione.

Sulla questione è intervenuta l'**Agenzia delle Entrate** precisando che, ai fini dell'**assoggettamento ad Iva** della cessione dell'immobile, è necessario *"che i lavori edili, ancorché in misura parziale, siano stati **effettivamente realizzati**, non ritenendosi **sufficiente** la semplice richiesta delle **autorizzazioni amministrative** alla esecuzione dell'intervento, per poter considerare il fabbricato in corso di ristrutturazione"* ([circolare 12/E/2007](#)).

Da quanto affermato dall'Amministrazione Finanziaria deriva che **la cessione del fabbricato può entrare nell'ambito di applicazione del regime di imponibilità ad Iva solo laddove i lavori siano materialmente almeno iniziati**; altrimenti si tratterebbe di una mera **rivendita** di un immobile acquistato nello stesso stato.

Conseguentemente, lo **status di impresa ristrutturatrice** deve essere acquisito *"sul campo"*, in quanto è necessario dimostrare non solo la **potenzialità** ad eseguire l'intervento (**ottenimento delle autorizzazioni**), bensì la **materiale esecuzione dei lavori**, sia pure parzialmente.

In merito al **trattamento Iva** da riservare alle **cessioni di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio**, si è espressa l'Agenzia delle Entrate ([circolare 8/E/2009](#)).

In particolare, i chiarimenti hanno riguardato i seguenti aspetti:

- **cessione**, entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori, **di fabbricati abitativi da parte delle imprese che hanno costruito o ristrutturato l'immobile**. Sul punto, l'Agenzia delle

Entrate ha precisato che l'agevolazione prescritta dal **127-quinquiesdecies, Tabella A, parte III**, allegata al **D.P.R. 633/1972**, non richiede che gli interventi di recupero siano collegati ad una condizione di degrado dell'immobile (come invece sostenuto in precedenza nella [risoluzione 430791/1992](#)), ragion per cui può trovare applicazione l'iva, con aliquota del 10%, anche in ipotesi di **cambio di destinazione d'uso** non collegato a degrado del bene;

- applicazione dell'aliquota del **10%** di cui al **127-quinquiesdecies, Tabella A, parte III**, allegata al **D.P.R. 633/1972**, da parte delle imprese che hanno eseguito **interventi di recupero**. L'Amministrazione Finanziaria precisa che la disposizione di cui al **n. 127-quinquiesdecies, Tabella A, parte III**, allegata al **D.P.R. 633/1972** – nel prevedere l'**aliquota del 10%** “*non tratta specificamente anche dei fabbricati “non ultimati” con la conseguenza che “la cessione di un fabbricato effettuata dal soggetto che ha realizzato l'intervento di ristrutturazione in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo è esclusa dall'ambito applicativo del citato n. 127-quinquiesdecies”*”. Pertanto, laddove la cessione intervenga anteriormente all'ultimazione dei lavori, **l'aliquota applicabile sarà quella ordinaria del 22%**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il certificato fiscale non costituisce prova legale

di **Marco Bargagli**

Come noto, le **convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi** contengono una specifica **clausola antiabuso** conosciuta come “*beneficiario effettivo*” (in **ambito internazionale** nota come “*beneficial owner*”), adottata dalla comunità internazionale per **contrastare manovre di pianificazione fiscale internazionale** finalizzate unicamente ad ottenere un **indebito risparmio fiscale** usufruendo, simmetricamente, di un **regime convenzionale non spettante**.

La **fattispecie elusiva** in rassegna generalmente prevede l'**interposizione** di mere **conduit company**, utilizzate per **veicolare i flussi di reddito** dal **Paese della fonte** (es. l'Italia) **verso il beneficiario effettivo**, attraverso un canale che consenta lo **sfruttamento delle migliori condizioni impositive**.

Sullo specifico tema, attualmente, il **modello Ocse di Convenzione** e relativo Commentario prevedono che si possa considerare **beneficiario effettivo dei flussi reddituali** il **percettore dei redditi**, qualora lo stesso **goda del semplice diritto di utilizzo** dei flussi reddituali (*right to use and enjoy the interest*) e non sia, conseguentemente, obbligato a **retrocedere** gli stessi ad altro soggetto, sulla base di **obbligazioni contrattuali o legali, desumibili anche in via di fatto** (*unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to another person*).

In merito, un **primo filone giurisprudenziale** aveva consolidato l'opinione che, per attestare la qualifica di beneficiario effettivo necessaria per ottenere **l'esenzione da ritenuta sui flussi reddituali**, sarebbe stato **sufficiente** esibire la **certificazione di residenza nello Stato comunitario**, sulla base della **valenza probatoria del certificato fiscale**.

Infatti, **eventuali oneri aggiuntivi** richiesti dall'Amministrazione finanziaria italiana **non potevano essere considerati obbligatori**, compresa la **prova sulla data certa della documentazione**.

In **netta controtendenza** appare l'orientamento espresso dalla **CTR Milano, sezione VIII**, con la **sentenza n. 2707 del 13.06.2018**, che si è recentemente pronunciata **accogliendo la tesi proposta da parte dell'Agenzia delle entrate**, che aveva proposto il **recupero a tassazione di ritenute alla fonte non operate**, in violazione dell'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#), non attribuendo quindi **“valore legale”** alla **certificazione rilasciata dalle autorità fiscali estere**.

Nel corso dell'*iter* processuale, il giudice tributario ha infatti sancito il ruolo **“meramente**

passante” di una società giudicata come **conduit company** interposta nelle transazioni reddituali.

La **controversia** era scaturita a seguito di un **finanziamento concesso da parte di una società lussemburghese ad altre società italiane del Gruppo** senza applicare, al momento del pagamento degli interessi passivi, la **prescritta ritenuta fiscale**.

Tuttavia l'Amministrazione finanziaria, sulla base di **approfonditi accertamenti**, aveva **negato i benefici previsti dalla direttiva comunitaria** “interessi-canon”, non ritenendo sufficiente la **mera esibizione del certificato fiscale del soggetto estero**.

Nello specifico, **nel corso della verifica fiscale** era stato accertato:

- **l'assenza di responsabilità della società lussemburghese nelle operazioni di finanziamento** operate nei confronti delle altre società (la società estera aveva semplicemente incassato quanto gli era stato volontariamente versato e, successivamente, aveva girato le somme incassate ad altri soggetti, realizzando così un'attività di **mera intermediazione**);
- **che l'attività della società lussemburghese era quella di veicolare e canalizzare i finanziamenti** (c.d. “*channelling funds*”) senza assumere, come detto, **alcuna responsabilità** ma ponendo in essere una “**mera attività di organizzazione**” priva di **spessore economico** operando, di fatto, come un **veicolo per realizzare “abusivamente un beneficio fiscale”**;
- che la società **non aveva svolto alcuna attività di ricerca di mercato per ottenere i finanziamenti**;
- che il **certificato rilasciato dalle autorità fiscali estere**, attestante che la società lussemburghese era asseritamente la **beneficiaria effettiva degli interessi**, costituiva una “**prova importante**”, ma **non una “prova legale”**, dovendosi accertare lo *status* di beneficiario effettivo sulla base delle **regole che si sono formate in sede europea**.

In definitiva, la **società lussemburghese non è stata giudicata il beneficiario effettivo delle somme erogate dai soggetti italiani (i.e. interessi passivi)**, non **svolgendo una reale attività economica, risultando meramente interposta quale “struttura passante”**, avendo “**retrocesso**” le somme ricevute ad altri soggetti economici (individuati come i **titolari effettivi dei flussi reddituali**).



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Vincoli del Gruppo Iva

di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 24, L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dei requisiti di accesso al regime.

Possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva i **soggetti passivi, stabiliti** nel territorio dello Stato, esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i **vincoli**:

- **finanziario,**
- **economico e**
- **organizzativo,**

di cui all'[articolo 70-ter, D.P.R. 633/1972](#). I vincoli devono **sussistere** al momento dell'**esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già **dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione**.

I tre vincoli devono **sussistere congiuntamente**, altrimenti è precluso l'accesso al regime.

Vincolo finanziario

Il **vincolo finanziario** sussiste ex [articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ.](#) quando:

- tra i soggetti esiste un rapporto di **controllo diretto o indiretto**;
- i soggetti sono **controllati** direttamente o indirettamente dallo **stesso soggetto** residente in Italia.

Al riguardo, con il **principio di diritto n. 4 del 15 ottobre 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, stante il riferimento al **concetto di controllo civilistico**, è preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di **controllati**, ai soggetti passivi Iva **non costituiti in forma societaria** per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l'[articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ.](#) A detti soggetti passivi l'opzione per il Gruppo Iva è consentita solo nel caso in cui assumano il ruolo di **controllanti**.

Pertanto, ad un ente avente la **forma giuridica di associazione** – ancorché sia soggetto passivo ai fini Iva per le attività commerciali svolte – deve considerarsi **preclusa la partecipazione al Gruppo Iva in veste di controllato** non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del **vincolo finanziario** in quanto l'organo assembleare di un'associazione non può assimilarsi all'**assemblea ordinaria** delle società di capitali cui si riferisce, per l'appunto, l'[articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ.](#)

Vincolo economico

Il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti si verifica una delle seguenti **forme di cooperazione economica**:

- svolgimento di un'attività principale dello **stesso genere**;
- svolgimento di attività **complementari** o **interdipendenti**;
- svolgimento di attività che **avvantaggiano**, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Con riferimento al vincolo economico, l'Agenzia delle Entrate, con la **risposta n. 5 del 15 ottobre 2018**, in relazione a un Gruppo Iva in corso di formazione, ha avuto modo di precisare che, per dimostrare la sussistenza o meno del vincolo economico rispetto ad alcune società facenti parte di un **gruppo bancario-finanziario**, non può essere attribuito valore determinante all'indicazione effettuata, mediante gli appositi codici Ateco, in sede di dichiarazione di inizio attività, ma occorre fare riferimento alle **attività indicate quale oggetto sociale nell'atto costitutivo**, le quali rilevano quali attività "**principali**" e "**dello stesso genere**" esercitabili, **anche potenzialmente**, dall'operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.

Vincolo organizzativo

Infine, il vincolo organizzativo sussiste quando tra i soggetti è presente un **coordinamento** in via **di diritto** in base alle disposizioni del codice civile ovvero in via **di fatto** fra i loro organi decisionali, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design: G. Valcarenghi / Hespik

RASSEGNA RIVISTE

Il workers buy out nel mondo cooperativo: analisi e criticità della normativa in vigore

di **Alberto Rocchi, Susanna Bugiardi**

Articolo tratto da "Cooperative e dintorni n. 10/2018"

La crisi economica in atto nel nostro Paese da diversi anni ha determinato una situazione di difficoltà, destabilizzando soprattutto piccole e medie imprese e mettendo a rischio numerosi posti di lavoro. Una delle risposte che sta dimostrando il grado di efficienza maggiore risiede nello strumento che va sotto il nome di workers buy out, al quale a oggi, nel nostro Paese, hanno fatto ricorso, con successo, molte realtà aziendali. Ciò è stato possibile anche grazie all'intervento del Legislatore, che non solo ha riconosciuto e disciplinato il fenomeno, ma è anche intervenuto disponendo importanti misure agevolative, con la conseguente costituzione di società cooperative. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA](#) OMAGGIO DELLA RIVISTA >>

[Segue il SOMMARIO di Cooperative e dintorni n. 10/2018](#)

La disciplina delle cooperative

"Il workers buy out nel mondo cooperativo: analisi e criticità della normativa in vigore" di Alberto Rocchi e Susanna Bugiardi

"Le imprese cooperative e il contratto di rete" di Maria Antonietta Conte

Le tipologie di cooperative

"Il gruppo paritetico cooperativo" di Romano Mosconi

Le cooperative sociali

"L'housing sociale e le cooperative sociali" di Roberta Bigolin

"La selezione del personale e l'inserimento professionale di persone con disabilità" di Simona Balistreri e Marco Agostini

La disciplina della revisione cooperativa

"La riforma contabile (D.Lgs. 139/2015) in relazione all'accertamento dei requisiti di mutualità cooperativa" di Enrico Maria Lovaglio

"L'organo amministrativo nelle cooperative: un difficile equilibrio tra professionalità, democrazia e spurietà, da accertare puntualmente in sede di vigilanza cooperativa" di Sebastiano Patanè

La società cooperativa nel mondo

Le società cooperative in Grecia



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Design by / Freepik